

dell'avviso di iscrizione al ruolo al debitore e al terzo nel fascicolo entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento per la comparizione del debitore e del terzo.

Più precisamente, parte reclamante ha rilevato l'illegittimità del provvedimento di estinzione deducendo che la prova della notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta nel termine previsto dalla norma, in quanto la data dell'udienza di comparizione sarebbe stata differita d'ufficio dal GE, dal 31.7.2023 al 17.10.2023, ed entro la nuova data sarebbe effettivamente avvenuto il deposito, l'8.10.2023. Secondo parte reclamante, invero, laddove la prima udienza, come indicata dalla parte nell'atto di pignoramento, non sia poi effettivamente tenuta, i termini comportanti preclusioni verrebbero differiti all'udienza di rinvio come fissata dal GE.

Per sostenere tale assunto, parte reclamante richiama una pronuncia del Tribunale di Genova del 22.6.2023 intervenuta in un caso del tutto speculare e le argomentazioni ivi contenute.

Secondo tale pronuncia, orbene, sarebbe irragionevole pretendere il deposito dell'avviso notificato entro l'udienza indicata nell'atto di pignoramento allorquando poi detta udienza non venga effettivamente tenuta ma differita per ragioni d'ufficio. Sostiene il provvedimento citato che nell'ordinamento sarebbe immanente un principio processuale di necessario differimento dei termini assegnati alle parti quando sia il giudice a modificare i tempi del contraddittorio. Questo principio fonderebbe, del resto, alcune ipotesi normative quali il differimento d'ufficio della prima udienza di comparizione nel rito "pre - Cartabia" di cui all'art 168 *bis* co. V c.p.c., il quale era idoneo a incidere sul termine entro il quale il convenuto doveva predisporre le sue difese. Così come il nuovo art. 171 *bis* co. 3 c.p.c., che prevede il differimento dei termini a ritroso per le memorie integrative ex art. 171 *ter* c.p.c. rispetto alla nuova udienza come fissata dal Giudice.

Per tale ragione, parte reclamante ha chiesto la revoca del provvedimento di estinzione.

Nel rispetto dei termini concessi ai sensi dell'art. 178 ult. co. c.p.c., si è costituita nel presente reclamo parte resistente, la quale ha contestato le avverse deduzioni.

Tutto ciò premesso, il reclamo è infondato.

Questo Collegio, invero, è consapevole dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di merito secondo il quale la preclusione stabilita dall'art. 543 co. V, introdotto dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, sarebbe da riferirsi all'udienza di comparizione effettivamente tenuta e non già a quella indicata nell'atto di pignoramento.

Tuttavia, questo Tribunale non ritiene di aderire a detto orientamento.

Invero, dirimente, sul punto, è il dato testuale della norma, il quale recita che "il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione". Il termine a cui fa riferimento è la data dell'udienza come indicata nell'atto di pignoramento e non già semplicemente l'udienza di comparizione. Se il Legislatore avesse voluto indicare, come termine preclusivo per i nuovi adempimenti, la celebrazione dell'udienza di comparizione, si sarebbe limitato a fare esclusivo riferimento a questa, senza l'indicazione della "data indicata", il cui valore semantico consente di interpretare in maniera chiara la norma, senza il ricorso a principi generali.

Del resto, anche a voler ritenere esistente nell'ordinamento un principio generale come quello ricostruito dall'orientamento indicato dal creditore precedente, si deve ritenere che l'ipotesi prevista dall'art. 543 co. V c.p.c. sia sensibilmente differente dalle ipotesi richiamate, mediamente, dal reclamante.



Sia nel caso del vecchio art. 168 *bis* V co. c.p.c. sia nel nuovo art. 171 *bis* III co. c.p.c. il termine dilatorio entro il quale deve compiersi l'attività processuale a pena di decadenza non è nella disponibilità della parte che deve adempiervi.

Infatti, nel primo caso, sarebbe effettivamente irragionevole costringere il convenuto a compiere determinate attività in un termine fissato dall'attore anche quando il Giudice differisca la prima udienza. Stesso può dirsi nel secondo caso, nell'ipotesi in cui il Giudice differisca la prima udienza. Anche qui, sarebbe irragionevole costringere le parti, tra cui anche il convenuto, a compiere determinati atti entro un termine fissato originariamente dal solo attore, allorquando detto termine venga poi differito.

Nell'ipotesi che viene in rilievo nel caso di specie, invece, l'adempimento è richiesto al creditore procedente, ed esclusivamente a lui, il quale è anche colui che indica nell'atto di pignoramento la data dell'udienza di comparizione del debitore e del terzo. È, dunque, un termine nella esclusiva disponibilità del creditore, il quale, tuttavia, deve essere consapevole che entro quella data indicata, tra le altre cose, deve notificare l'avviso di iscrizione a ruolo alle altre due parti e depositare la prova della notifica all'interno del fascicolo.

Detta diversità di situazioni, dunque, è fondamentale in quanto consente di superare ogni eventuale censura di irragionevolezza dell'interpretazione testuale della norma.

Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato.

Considerato, inoltre, che la questione trattata è di assoluta novità, anche tenuto conto della circostanza per cui non vi è un orientamento consolidato sul punto, le spese di lite andranno compensate.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

Rigetta il reclamo.

Compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per ogni adempimento relativo all'esazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Foggia, nella camera di consiglio del 12/01/2024

IL GIUDICE RELATORE
MICHELE PALAGANO

IL PRESIDENTE
STEFANIA RIGNANESE

